

Impossibilità di destinare i magistrati assegnati a posti di organico di lavoro a funzioni di diversa natura.

(Risposta a quesito del 6 ottobre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 ottobre 2010, ha adottato la seguente delibera:

"- letto il quesito avanzato in data 1 settembre 2010 dal Presidente del Tribunale di ..., con il quale si chiede di conoscere se sia possibile assegnare "un giudice del lavoro anche alla trattazione di affari diversi da quelli compresi nella specifica funzione di competenza in ragione della grave ed eccezionale condizione di scopertura dell'organico in cui versa il Tribunale di ...", dettagliatamente descritta nell'istanza;

- considerato che la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011, in perfetta aderenza alla previsione di cui agli artt. 21 L. 533/1973 e 38 D. Lgs. 51/1998, disciplina espressamente la materia al par. 117.1, disponendo: "*I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.*"

- rilevato che identica soluzione era stata fornita dal Consiglio già nella risposta al quesito del 9 giugno 2004;

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini: *I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.*".